



DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16/03/2012

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/03/2012, n. 76

Aggiornato con il decreto legge n. 150/2013 convertito con legge n. 15/2014 (mille proroghe), entrata in vigore il 01/03/2014

“Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 7 e 8, del decreto legge 29/12/2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/02/2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM del Ministro dell’interno 09/04/1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”

Il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministero dell’interno 09/04/1994 (quindi l’11/05/1994), che non abbiano ancora completato l’adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi, è stato emanato con decreto del Ministero dell’interno 16/03/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30/03/2012.

Con la conversione in legge n. 15/2014 del decreto legge n. 150/2013 (mille proroghe), entrata in vigore il 01/03/2014, **il termine per l’adeguamento è stato prorogato al 31/12/2014.**

Per poter usufruire di questa proroga, le strutture turistico ricettive di cui sopra **dovevano presentare una domanda entro il 31/10/2012** al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. I Vigili del Fuoco dovevano esprimere il loro parere sull'ammissione al Piano entro 60 giorni.

In caso di omessa presentazione dell'istanza e di mancata ammissione al predetto piano straordinario antincendio, nonché di mancato od incompleto adeguamento delle strutture **alla data del 31/12/2014**, verranno applicate le sanzioni previste all'articolo 4 del DPR n. 151/2011.

In allegato si riporta una sintesi del decreto 16/03/2012 del Ministero dell'Interno, riguardante il "Piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM del Ministro dell'interno 09/04/1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi".

DISCIPLINA DEL PIANO STRAORDINARIO BIENNALE PER LA PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI LETTO

Il decreto disciplina il piano straordinario biennale per la prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM del Ministro dell'interno 09/04/1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

L'ammissione al piano è consentita alle strutture ricettive citate, in possesso alla data del 29 aprile 2012, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al titolo "requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio". L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai soli fini antincendi.

Contenuti del decreto del Ministro dell'interno 16/03/2012

Piano straordinario di adeguamento antincendio

Il piano decorre dal 29/04/2012 ed indica il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive (con oltre 25 posti letto), devono realizzare entro il 31/12/2013.

Modalità di ammissione al piano straordinario ed adeguamento antincendio

Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro il 28/05/2012, domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del DPR 01/08/2011, n. 151 (riportata di seguito), attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'articolo 5 di questo decreto (riportati sotto al titolo specifico).

La domanda di ammissione deve inoltre comprendere:

- a) la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del DPR 01/08/2011, n. 151 (di seguito evidenziate), con le modalità indicate nell'art. 3 del medesimo decreto (di seguito riportato). Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione;

N.	Attività	Categoria		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture Turistico ricettive nell'aria Aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto

- b) il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione al piano, effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4 del DPR 01/08/2011, n. 151 (di seguito riportato), e si esprime sull'ammissione al piano e, con le modalità previste dall'articolo 3 del medesimo DPR, sulla conformità del progetto.

Nei casi di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, il Comando provinciale dei vigili del fuoco provvede anche a dare comunicazione alle autorità competenti dei provvedimenti adottati.

Agli enti e ai privati responsabili che omettono di presentare la domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio o che non vengano ammessi allo stesso, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del DPR 01/08/2011, n. 151.

Controlli al termine del piano straordinario di adeguamento antincendio

Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, corredata dalla documentazione prevista. L'istanza va fatta con le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, del DPR n. 151/2011 (di seguito riportato). Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza il Comando provinciale dei vigili del fuoco effettua i controlli previsti.

Vale la pena di evidenziare che gli enti e i privati responsabili possono richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco l'effettuazione di visite tecniche, anche in corso d'opera. Inoltre, per sopravvenute esigenze, si intenda apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, questo è possibile, presentando l'istanza di valutazione del progetto di variante, con le stesse modalità di cui alla presentazione della richiesta di esame del progetto stesso e nel rispetto del termine di scadenza del piano ai fini del completamento degli adempimenti per l'adeguamento antincendio.

Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio (art. 5 del DM Interno 16/03/2012)

1. Le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del DM dell'interno 09/04/1994, per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II del DM dell'interno 09/04/1994, integrato dal DM dell'interno 2003: articoli 9, 10, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest'ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previste dal DM dell'interno 06/10/2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell'affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

2. Il requisito di sicurezza antincendio previsto all'articolo 12 (di seguito riportato) dell'allegato al DM dell'interno 09/04/1994, integrato dal DM dell'interno 06/10/2003, è richiesto, ai fini dell'ammissione al piano straordinario, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo.

3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al punto 1 (comma 1), integrative rispetto a quelle previste all'art. 14 (di seguito riportato) dell'allegato al DM dell'interno 09/04/1994, integrato dal DM dell'interno 06/10/2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

4. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del DM dell'interno 09/04/1994 e del DM dell'interno 06/10/2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità al criterio indicato al punto 5 (comma successivo).

5. Il servizio integrativo, di cui al punto 3 (comma 3 – sopra riportato), deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:

a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;

b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

6. Gli addetti di cui al punto 3 (comma 3 – sopra riportato), devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28/11/1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del DM dell'interno 10/03/1998, rispettivamente di tipo B (8 ore), per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato 1 del DPR 01/08/2011 n. 151, e di tipo C (16 ore), per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato (vedere la voce 66 della tabella sopra riportata).

Articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29/12/2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/02/2012, n. 14.

....

7. Il termine indicato nell'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151.

Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 - Art. 2, comma 7

....

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 - Art. 3 - Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 - Art. 4 – commi 1) e 2)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 - Art. 11, comma 1 (disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Titolo II – Allegato al decreto del Ministro dell'interno 09/04/1994 integrato dal decreto del Ministro dell'interno 06/10/2003 (Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto).

Si riportano solo le informazioni funzionali e richiamate dal decreto del Ministro dell'interno 16/03/2012

Art. 9 – impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23/03/1968). In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rilevazione;
- d) impianti di estinzione incendi;
- e) ascensori antincendio,

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 05/03/1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\frac{3}{4}$ 0,5 sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media ($\frac{3}{4}$ 15 sec.) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

rilevazione e allarme: 30 minuti

illuminazione di sicurezza: 1 ora

ascensori antincendio: 1 ora

impianti idrici antincendio: 1 ora

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

Art. 10 – Sistemi di allarme

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Art. 11 – Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

11.2. Estintori

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20/12/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20/01/1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

in prossimità degli accessi;

in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

Art. 12 – Impianti di rilevazione e segnalazione degli incendi

12.1. Generalità

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1 (di seguito riportato).

(8.1. Locali adibiti a depositi

8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile. Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aereazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile. Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 delle della superficie del locale.

8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. E' consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, i prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.)

12.2. Caratteristiche

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto. I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;

disattivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

Art. 13 – Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazio calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

Art. 14 – Gestione della sicurezza

14.1. Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed in particolare che:

sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a 6 mesi;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

14.2. Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il

numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

Art. 15 – Addestramento del personale

15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso. Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

15.2. Azioni da svolgere

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;

contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

Art. 17 – Istruzioni di sicurezza

17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

delle scale e delle vie di evacuazione;

dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

dei dispositivi di arresto degli impianti di estinzione disponibili;

del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;

degli spazi calmi.

17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi, o gassosi;

tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

Art. 20 – Misure per l'evacuazione in caso di incendio

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

20.1. Affollamento – Capacità di deflusso

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2 (di seguito riportati), salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

(7.1. Affollamento

Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;*
- aree comuni al servizio pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4 (di seguito riportato);*
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.*

Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare.

7.2. Capacità di deflusso

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per il piano terra;*
- 37,5 per i piani interrati;*
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;*
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.*

In alternativa è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di auto chiusura.

E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni:

- a) installazione di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;*
- b) adozione di scale protette;*
- c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.*

In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:

- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione*

nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;

- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.)

(8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m² e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;

b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettono nel sistema di vie di esodo del piano;

c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.)

20.2. Larghezza delle vie di uscita

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso.

Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco

Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

20.3. Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6 (di seguito riportato), con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

(7.6. Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

E' consentito installare porte d'ingresso:

a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.)

....

20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo alle seguenti condizioni:

le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;

l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m ovvero abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta l'attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1 IM di reazione al fuoco;

le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;

l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60. E' ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell'edificio a condizione che:

- detto ambiente sia permanentemente presidiato;
- il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m^2 ;
- la superficie sia inferiore a 20 m^2 ;
- non siano presenti sostanze infiammabili;
- il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/m^2 ;
- la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m; è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30;

ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m^2 ; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m. E' consentito che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m^2 ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.